

- (2) I repertori di dati sulle negoziazioni che richiedono l'estensione della registrazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 utilizzano i formati di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
- (3) Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le domande sono presentate:
- a) su un supporto durevole quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
 - b) con un numero di riferimento unico assegnato a ciascun documento contenuto nella domanda.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

